

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5068 del 03/10/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1170 del 12/03/2019 intestata a B.GROUP S.R.L. per l'insediamento ove si svolge attività di produzione, commercio e recupero di bancali in legno vergine non trattato (pallets) sito nel Comune di Borghi, Via Ponte Uso sn 6 Loc Stradone
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5260 del 03/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tre OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1170 del 12/03/2019 intestata a B.GROUP S.R.L. per l'insediamento ove si svolge attività di produzione, commercio e recupero di bancali in legno vergine non trattato (pallets) sito nel Comune di Borghi, Via Ponte Uso sn – Loc Stradone

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1170 del 12/03/2019, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B.GROUP S.R.L. con sede legale in Comune di Borghi, Via Provinciale Uso n. 133. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di produzione, commercio e recupero di bancali in legno vergine non trattato (pallets) sito nel Comune di Borghi, Via Ponte Uso sn – Loc Stradone”,* rilasciata dal SUAP del Comune di Borghi con Atto Prot. Com.le 1487 del 20/03/2019;

Visto che la Determinazione sopra richiamata è stata aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB- 2020-2457 del 27/05/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Borghi con Prot. Com.le 2982 del 17/06/2020 e con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-896 del 23/02/2023, rilasciata dal SUAP in data 22/03/2023 con Prot. Com.le 2029;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- All'ALLEGATO A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- All'ALLEGATO B, l'Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- All'ALLEGATO C e Tavola Unica, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- All'ALLEGATO D e Tavola Unica, l'Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali;
- All'Allegato E e Tavola Unica, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- All'ALLEGATO F, il Nulla Osta acustico ex art. 8 L. 445/95.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad Arpae in data 01/07/2023, acquisita al PG/2023/115721, da B.GROUP srl, che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, riguarda l'installazione di una seconda linea per la sterilizzazione e/o l'essiccazione degli imballaggi in legno, in modifica dell'AUA sopra indicata;

Dato atto che con nota PG/2023/123050 del 14/07/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale, depositata agli atti;

Dato atto che in data 29/09/2023, il Responsabile dell'endoprocedimento “emissioni in atmosfera” ha trasmesso “Rapporto istruttorio emissioni in atmosfera per aggiornamento di Autorizzazione Unica Ambientale”, ove in particolare è riportato quanto segue:

“Visto che la nuova linea per la sterilizzazione e/o l'essiccazione degli imballaggi in legno sarà analoga a quella già esistente e comporterà l'attivazione dei seguenti nuovi punti di emissione in atmosfera:

- E12 a servizio della caldaia di produzione calore alimentata a cippato di legno vergine;
- E13 a servizio della caldaia di emergenza alimentata a metano, che entrerà in funzione nel caso di anomalie della caldaia a cippato di legno vergine;
- E10 ed E11 sfati eventualmente utilizzati durante il processo di essiccazione;

Valutato che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, dal momento che è previsto l'inserimento delle emissioni E12 ed E13 (impianti di combustione) scarsamente rilevanti non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e delle emissioni E10 ed E11 (derivanti da essiccazione

di pallets in legno vergine a temperatura attorno ai 55-59°C) caratterizzate da basse concentrazioni di inquinanti ed uguali ad altre due emissioni già autorizzate nello stabilimento (E1 e E2) per le quali non si sono stabiliti valori limite per gli inquinanti;

Rilevato che, alla luce della comunicazione di modifica non sostanziale del 01/07/2023, acquisita al PG/2023/115721, si ritiene di accogliere la modifica richiesta;

Evidenziato che si ravvisa la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- inserimento della emissione E12 al nuovo punto 3. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione" di seguito indicata:

EMISSIONE E12 – BRUCIATORE PER IL II FORNO DI ESSICCAZIONE (499 kW, a biomassa solida - cippato)

in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., perchè proveniente da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono attualmente previsti da:

- *normativa nazionale di riferimento: Punto 1.1 "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi" (sesta tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici;*
- *normativa regionale di riferimento: Allegato 4.38 "Impianti termici civili e industriali alimentati a biomasse solide con potenzialità termica nominale complessiva inferiore o uguale a 10 MWt, ai sensi degli articoli 272 comma 2 e 271 comma 3 del D.Lgs. 152/2006" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.*

Pertanto ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 272 comma 1 (quinto periodo) e 271 comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per ciascun inquinante deve essere rispettato il valore limite in emissione più restrittivo stabilito dalle due normative sopra citate (tenuto conto del diverso tenore di ossigeno di riferimento), come riportato nella tabella seguente:

Inquinante	Valori limite riferiti al 6% di O ₂
Polveri	45 mg/Nmc
Carbonio organico totale (COT)	45 mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	375 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nmc
Ossido di zolfo (SO ₂)	150 mg/Nmc

La biomassa utilizzata dovrà avere le caratteristiche e dovrà essere utilizzata al condizioni di cui alla Parte II, sezione 4 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Si evidenzia che il punto 2.2 lettera f) della Parte II, sezione 4 dell'Allegato X di cui sopra prevede la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo";

- inserimento della emissione E13 al punto 1. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione" come di seguito indicata e sottoposta alle medesime prescrizioni già previste per la emissione E3:

EMISSIONE E13 – BRUCIATORE DI EMERGENZA PER IL II FORNO DI ESSICCAZIONE
(400 kW, a metano);

- inserimento delle emissioni E10 ed E11 al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", di seguito riportate:

EMISSIONE E10 - FORNO 2 - Sfiato camera di essiccazione forno LEM HT

EMISSIONE E11 - FORNO 2 - Sfiato camera di essiccazione forno LEM HT

Considerato che trattasi di essiccazione di pallets in legno vergine a temperatura attorno ai 55-59°C, non si stabiliscono valori limite per gli inquinanti, come già previsto per le analoghe emissioni esistenti E1 ed E2;

- inserimento della seguente prescrizione al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", inerenti gli obblighi in fase di messa in esercizio delle nuove emissioni E10 ed E11:

12. *"In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Borghi, la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni nuove E10 ed E11, con un anticipo di almeno 15 giorni,*

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; (...)

si propone

all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali **di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, come di seguito indicato:

- inserimento della emissione E12 al nuovo punto 3. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione" di seguito indicata:

"EMISSIONE E12 – BRUCIATORE PER IL II FORNO DI ESSICCAZIONE (499 kW, a biomassa solida - cippato)

in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., perchè proveniente da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono attualmente previsti da:

- *normativa nazionale di riferimento: Punto 1.1 "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi" (sesta tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici;*
- *normativa regionale di riferimento: Allegato 4.38 "Impianti termici civili e industriali alimentati a biomasse solide con potenzialità termica nominale complessiva inferiore o uguale a 10 MWt, ai sensi degli articoli 272 comma 2 e 271 comma 3 del D.Lgs. 152/2006" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.;*

Pertanto ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 272 comma 1 (quinto periodo) e 271 comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per ciascun inquinante deve essere rispettato il valore limite in emissione più restrittivo stabilito dalle due normative sopra citate (tenuto conto del diverso tenore di ossigeno di riferimento), come riportato nella tabella seguente:

Inquinante	Valori limite riferiti al 6% di O ₂
Polveri	45 mg/Nmc
Carbonio organico totale (COT)	45 mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	375 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nmc
Ossido di zolfo (SO ₂)	150 mg/Nmc

La biomassa utilizzata dovrà avere le caratteristiche e dovrà essere utilizzata al condizioni di cui alla Parte II, sezione 4 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Si evidenzia che il punto 2.2 lettera f) della Parte II, sezione 4 dell'Allegato X di cui sopra prevede la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti

gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo”;

- inserimento della emissione E13 al punto 1. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione” come di seguito indicata e sottoposta alle medesime prescrizioni già previste per la emissione E3:

**“EMISSIONE E13 – BRUCIATORE DI EMERGENZA PER IL II FORNO DI ESSICCAZIONE
(400 kW, a metano)”;**

- inserimento delle emissioni E10 ed E11 al punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, di seguito riportate:

“EMISSIONE E10 - FORNO 2 - Sfiato camera di essiccazione forno LEM HT

EMISSIONE E11 - FORNO 2 - Sfiato camera di essiccazione forno LEM HT

Considerato che trattasi di essiccazione di pallets in legno vergine a temperatura attorno ai 55-59°C, non si stabiliscono valori limite per gli inquinanti”;

- inserimento della seguente prescrizione al punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, inerenti gli obblighi in fase di messa in esercizio delle nuove emissioni E10 ed E11:

12. *“In ottemperanza all’art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all’Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Borghi, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni nuove E10 ed E11, con un anticipo di almeno 15 giorni.”;*

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.”.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1170 del 12/03/2019, avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B.GROUP S.R.L. con sede legale in Comune di Borghi, Via Provinciale Uso n. 133. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l’insediamento ove si svolge attività di produzione, commercio e recupero di bancali in legno vergine non trattato (pallets) sito nel Comune di Borghi, Via Ponte Uso sn – Loc Stradone”, rilasciata dal SUAP del Comune di Borghi con Atto Prot. Com.le 1487 del 20/03/2019, come sopra esposto;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e smi, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Vista la D.G.R. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 130/2021”;

Vista la Determina DEL_2022_107 del 30/08/2022 della Direzione Generale di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1170 del 12/03/2019**, avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B.GROUP S.R.L. con sede legale in Comune di Borghi, Via Provinciale Uso n. 133. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l’insediamento ove si svolge attività di produzione, commercio e recupero di bancali in legno vergine non trattato (pallets) sito nel Comune di Borghi, Via Ponte Uso sn – Loc Stradone”,

rilasciata dal SUAP del Comune di Borghi con Atto Prot. Com.le 1487 del 20/03/2019, **con riferimento all'ALLEGATO A come segue:**

- inserimento della emissione E12 al nuovo punto 3. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione" di seguito indicata:

"EMISSIONE E12 – BRUCIATORE PER IL II FORNO DI ESSICCAZIONE (499 kW, a biomassa solida - cippato)

in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., perchè proveniente da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono attualmente previsti da:

- *normativa nazionale di riferimento: Punto 1.1 "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi" (sesta tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici;*
- *normativa regionale di riferimento: Allegato 4.38 "Impianti termici civili e industriali alimentati a biomasse solide con potenzialità termica nominale complessiva inferiore o uguale a 10 MWt, ai sensi degli articoli 272 comma 2 e 271 comma 3 del D.Lgs. 152/2006" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.;*

Pertanto ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 272 comma 1 (quinto periodo) e 271 comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per ciascun inquinante deve essere rispettato il valore limite in emissione più restrittivo stabilito dalle due normative sopra citate (tenuto conto del diverso tenore di ossigeno di riferimento), come riportato nella tabella seguente:

Inquinante	Valori limite riferiti al 6% di O ₂
Polveri	45 mg/Nmc
Carbonio organico totale (COT)	45 mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	375 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nmc
Ossido di zolfo (SO ₂)	150 mg/Nmc

La biomassa utilizzata dovrà avere le caratteristiche e dovrà essere utilizzata al condizioni di cui alla Parte II, sezione 4 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Si evidenzia che il punto 2.2 lettera f) della Parte II, sezione 4 dell'Allegato X di cui sopra prevede la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo";

- inserimento della emissione E13 al punto 1. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione" come di seguito indicata e sottoposta alle medesime prescrizioni già previste per la emissione E3:

"EMISSIONE E13 – BRUCIATORE DI EMERGENZA PER IL II FORNO DI ESSICCAZIONE
(400 kW, a metano)";

- inserimento delle emissioni E10 ed E11 al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", di seguito riportate:

"EMISSIONE E10 - FORNO 2 - Sfiato camera di essiccazione forno LEM HT

EMISSIONE E11 - FORNO 2 - Sfiato camera di essiccazione forno LEM HT

Considerato che trattasi di essiccazione di pallets in legno vergine a temperatura attorno ai 55-59°C, non si stabiliscono valori limite per gli inquinanti";

- inserimento della seguente prescrizione al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", inerenti gli obblighi in fase di messa in esercizio delle nuove emissioni E10 ed E11:

12. *“In ottemperanza all’art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all’Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Borghi, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni nuove E10 ed E11, con un anticipo di almeno 15 giorni.”;*

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1170 del 12/03/2019.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1170 del 12/03/2019 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Borghi per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Borghi per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.